QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ANNO XXXIII N° 10 31 MAGGIO 2026

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Rottamazione Quinquies 2026 per i Tributi Locali.**
3. **Apertura Bando GAL: incentivi per gli agriturismi dell'Appennino Emilia - Romagna.**
4. **Obbligatoria CIE.**
5. **Notizie Faunistico Venatorie.**
6. **Credito di imposta gasolio agricolo e fertilizzanti - dl 89/26. Agevolazioni estese a tutti gli acquisti fino al 31 maggio 2026.**



1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

E' convocata per domenica 31 maggio 2026, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18.00**, in seconda convocazione, presso la **Sala Apo Conerpo** (adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna) l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci**, con il seguente Ordine del Giorno:

- Comunicazione del Presidente
- Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2025
- Varie ed eventuali

Dopo l'approvazione del Bilancio, la P.A. *Sara Santoni* (Responsabile del Servizio Tecnico di Confagricoltura Bologna) e la dr.ssa *Elisa Bottoni* (Servizio quaderni di Campagna QDCA Confagricoltura Ferrara) spiegheranno a tutti gli Associati come funzioni il **Quaderno di Campagna** e cosa sia necessario fare.

A fine Assemblea seguirà buffet.

Il Presidente
Davide Venturi

Confagricoltura Bologna



Assemblea Generale Confagricoltura Bologna

4 Giugno 2026, ore 18.00

c/o Sala Apo Conerpo
(adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna)

ore 17.45 Registrazione partecipanti

ore 18.00 **Assemblea generale dei soci:**

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione bilancio consuntivo Anno 2025
- Varie ed eventuali

ore 19.00 **Quaderno di campagna: come funziona e cosa serve fare?**

Interverranno P.A. Sara Santoni, Resp. Servizio Tecnico Confagricoltura Bologna e dr.ssa Elisa Bottoni, Servizio quaderni di Campagna QDCA Confagricoltura Ferrara

ore 20.00 Buffet



bologna@confagricoltura.it
+39.340.2670939

Confagricoltura Bologna

Coltiviamo oggi il domani dell'agricoltura.

2. ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026 PER I TRIBUTI LOCALI

La **rottamazione quinquies** rappresenta una nuova opportunità per cittadini e imprese di regolarizzare i propri debiti fiscali con i **Comuni**.
L'obiettivo è alleggerire il peso delle cartelle esattoriali, cancellando **sanzioni e interessi di mora**, e consentendo il pagamento del solo importo dovuto a titolo di imposta o tassa.

Cosa rientra nella rottamazione quinquies
L'estensione ai tributi locali permette di sanare debiti relativi a:

- **IMU** (Imposta Municipale Unica)
- **TARI** (Tassa sui Rifiuti)
- **Multe stradali** (limitatamente a interessi e maggiorazioni)
- **Altri tributi comunal**i affidati ad Agenzia Entrate – Riscossioni (ad esempio rette scolastiche)

Sono tutti i carichi affidati ad Agenzia Entrate – Riscossioni dal 01/01/2000 al 31/12/2023

Scadenze e modalità
Ader metterà a disposizione i carichi che potranno essere oggetto di rottamazione a partire dal 15 settembre 2026.
Per aderire sarà necessario presentare domanda tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026

Il pagamento potrà avvenire:

- In un'**unica soluzione** entro il 31 gennaio 2027
- In **rate bimestrali** per un massimo di 54 rate (9 anni) con tasso fisso del 3% annuo.
- L 'importo delle singole rate non potrà essere inferiore a 100 euro

Come presentare la domanda

1. Accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
2. Compilare il modulo di adesione indicando le cartelle da rottamare
3. Attendere la comunicazione ufficiale con importi e scadenze che verrà inviata entro il 31 dicembre 2026.

*La normativa prevede che la rottamazione quinquies perda efficacia in caso di **omesso** o **insufficiente pagamento** della prima rata oppure di due rate , anche non consecutive.*



(A. Filippetti)

3. APERTURA BANDO GAL: INCENTIVI PER GLI AGRITURISMI DELL'APPENNINO EMILIA - ROMAGNA



Si informano i signori Associati che è attivo il **nuovo bando GAL** finalizzato al **sostegno e allo sviluppo del comparto agrituristico montano**.

La misura prevede l'erogazione di contributi per investimenti mirati all'adeguamento delle aziende agricole, volti a realizzare ex novo o ad ampliare le attività agrituristiche e di Ospitalità Rurale Familiare.

INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Il bando offre un ampio raggio di azione, coprendo spese relative a:

- **Fabbricati e locali aziendali:** Interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti, inclusi i locali da destinare a sale pluriuso per le attività agrituristiche.
- **Allestimenti e attrezzature:** Acquisto di arredamento, dotazioni e macchinari fissi e inventariabili per la cucina, la sala ristorazione, le camere e i locali accessori (comprese le attrezzature per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi).
- **Turismo all'aria aperta:** Realizzazione di piazzole per il campeggio e relative infrastrutture di servizio (impianti idrici, elettrici, sanitari e tecnologici).
- **Attività ricreative e didattiche:** Recupero, ampliamento e allestimento di strutture fisse per attività sportive, culturali, ricreative, didattiche e per il tempo libero (compresi percorsi vita e piscine).
- **Servizi accessori:** Nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività (ai sensi della L.R. n. 4/2009).
- **Ospitalità Rurale Familiare:** Per questa specifica tipologia (art. 16 L.R. 4/2009), è ammesso esclusivamente il recupero di locali esistenti da destinare a camere e relativi bagni per gli ospiti.
- **Sistemazioni esterne e digitalizzazione:** Opere di sistemazione esterna asservite ai fabbricati agrituristici. Sono ammessi anche software gestionali (di base o specifici) e dotazioni informatiche, oltre alle spese generali e tecniche (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).

DETTAGLI FINANZIARI E INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno economico viene incontro in modo concreto alle imprese del territorio con i seguenti parametri:

- Spesa minima ammissibile: € 20.000,00
- Spesa massima ammissibile: € 200.000,00

L'intensità del contributo a fondo perduto è calcolata in base alla localizzazione geografica dell'azienda:

- 45% di contribuzione per gli interventi in Zona C
- 50% di contribuzione per gli interventi in Zona D

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di sostegno potranno essere caricate e presentate **a partire dal 25 maggio 2026 fino al 30 settembre 2026 (ore 13:00)**.

Per informazioni potete contattarmi allo 051/783904.

(M. Pezzoli)

4. OBBLIGATORIA CIE.

La circolare n.76/2025 del Ministero dell'Interno stabilisce che dal **3 agosto 2026, ogni cittadino italiano dovrà essere munito della versione elettronica della carta d'identità, la CIE.**

Tutte le carte rilasciate su modello cartaceo manterranno la propria validità solo fino al 3 agosto 2026 indipendentemente dalla data di scadenza indicata sulla tessera stessa.

Questa norma vale sia per i cittadini italiani sia per cittadini stranieri residenti e si applicherà anche alle card emesse per motivi eccezionali



Senza CIE non si potrà più:

- Accedere a uffici pubblici per pratiche formali
- Firmare atti che richiedono identificazione
- Viaggiare in ambito europeo
- Completare procedure bancarie o notarili
- Utilizzare servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Si chiede di inviare o portare copia delle CIE nuove negli uffici di zona di Confagricoltura competenti.

(A. Filippetti)

5. AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DI ITTICOLTURA – ANNO 2026 - DOMANDE FINO AL 24 LUGLIO 2026.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l' **AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE E DI ITTICOLTURA per l'anno 2026.**

Le domande potranno essere presentate fino al 24 Luglio 2026 con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo avviso pubblico, applicabile su tutto il territorio regionale per l'anno 2026, la Regione **mette a disposizione € 370.000,00, € 20.000 in più rispetto al 2025**.

Il provvedimento è stato approvato con Delibera di Giunta n° 714 del 11/05/2026. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1 OBIETTIVI



La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e nell'itticoltura, al fine di prevenire danni arrecati dalla fauna appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse quali le ordinanze sindacali, su tutto il territorio regionale, o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nei Centri Pubblici di Produzione della Fauna Selvatica, nelle Zone di Rifugio, sulle superfici oggetto di provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/1994, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti tre tipologie:
- **contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole da specie protette**, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025, che definisce uno specifico regime di aiuti in attuazione della Decisione SA.117187-2024/N della Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, regime efficace fino al 31 dicembre 2029.
Per "*specie protette*" si intendono:
• le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla Legge n.157/1992 all'art. 2, comma1;
• le specie di fauna viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla Legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella Legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art.
10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della Legge n. 157/1992;

- **contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da specie non protette in zone non protette** ai sensi delle predette disposizioni unionali e nazionali, **da specie cacciabili** di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo Allegato parte integrante - 1
stato naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria, erogati in regime ***de minimis*** sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE)** n. **1408/2013, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo nel limite massimo di euro 50.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre anni;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da specie non protette in zone non protette** ai sensi delle predette disposizioni unionali e nazionali e **da specie di fauna esotica** (alloctona) ed **esotica invasiva** (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014**, e successive modifiche, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti ***de minimis*** alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'itticoltura nel limite massimo di euro 40.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il presente avviso pubblico definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo e disciplina le modalità per la presentazione delle domande.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e nell'itticoltura di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali.

Le imprese di itticoltura devono avere come attività prevalente o esclusiva l'acquacoltura come definita dall'art. 3 del Dlgs. n. 4/2012 e devono altresì rispettare le norme della Politica Comune della Pesca (PCP).

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente avviso pubblico le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:
- **contributi** per interventi volti alla prevenzione dei danni **da specie protette** alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025;
- **contributi** per interventi volti alla prevenzione dei danni **da specie non protette in zone non protett**e ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria, erogati in regime de minimis;
- **contributi** per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati d**a specie non protette in zone non protette** ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali e **da specie di fauna esotica** (alloctona) ed **esotica invasiva** (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti *de minimis* alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'itticoltura.

<u>Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:</u>
• Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello; • Protezione elettrica a bassa intensità; • Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio; • Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predatori; • Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda e per la eventuale manutenzione di recinzioni e protezioni fisiche già poste in opera in azienda. La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente avviso pubblico.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:
- **concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 aprile 2027;**
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso.

È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purchè nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;

- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza).
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.
- comunicare al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto ed ogni altra variazione riferita al beneficiario.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di **Euro 370.000,00**.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 3.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa di acquacoltura a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 5.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

Non saranno considerate ammissibili:
- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:
- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 3.000 e ad euro 5.000,00 per ogni singola impresa di itticoltura.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis al singolo imprenditore, pari ad Euro 50.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1.terza alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis al singolo imprenditore, pari ad euro 40.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente, deve essere presentata al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso pubblico, d**evono pervenire ai sopracitati Settori esclusivamente agli indirizzi di cui all'Allegato C a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 24 Luglio 2026** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Settore territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 24 Luglio 2026;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto e agli indirizzi di cui all'Allegato C comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso pubblico.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico spetta ai Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Settore territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il **beneficiario** dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Il **Settore territoriale**, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche relative all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011, acquisendo la comunicazione antimafia, su un campione pari al 10% delle domande complessive presentate. Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente avviso pubblico verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna, Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio, zone oggetto di ordinanza sindacale o zone soggette a divieto di prelievo del cinghiale per PSA 2 punti.

I punteggi non possono essere cumulati.

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato:
1) Allevamenti zootecnici
2) Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme
3) Allevamenti ittici
4) Seminativi

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i **Settori competent**i per territorio provvedono ad assumere una specifica determina dirigenziale nella quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità, della specie, dell'istituto e delle precedenze, nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georeferenziata dell'intervento. Nel medesimo atto sono altresì indicate, individuate con il numero di protocollo di acquisizione, le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e le istanze oggetto di rinuncia.

I beneficiari che hanno rinunciato al contributo sull'avviso pubblico nell'annualità 2025 di cui alla Deliberazione n.1055/2025 e che rinuncino al contributo anche sul presente avviso, non potranno presentare domanda nell'annualità 2027.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è la Posizione E.Q - Supporto giuridico alla pianificazione faunistico-venatoria e agli interventi per il contenimento della Peste suina africana del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

I Responsabili dei procedimenti dei Settori territorialmente competenti sono riportati nell'Allegato C al presente avviso pubblico.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il **beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 aprile 2027 pena la revoca dell'aiuto**.

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio **entro il 15 Maggio 2027.**

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la messa in opera dovrà essere effettuata **entro il 30 giugno 2027**, e la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il 30 luglio 2027, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 aprile 2027.
Nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata **entro il 30 luglio 2027**.
La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia delle fatture elettroniche di acquisto;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi;
- eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Settore territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente avviso pubblico.

(G. Guerrini)

6. CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO AGRICOLO E FERTILIZZANTI - DL 89/26. AGEVOLAZIONI ESTESE A TUTTI GLI ACQUISTI FINO AL 31 MAGGIO 2026.



Con il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 concernente "**Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali**", al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del **prezzo del gasolio** e della **benzina**, in relazione alle recenti crisi internazionali, sono previsti due interventi relativi al settore agricolo:

- è ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti; il credito di imposta è stato esteso anche al riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole ed esteso ai mesi di aprile e maggio; rimangono escluse le imprese agromeccaniche.

- è introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

In merito ai fertilizzanti, il cui intervento era fortemente auspicato per contenere i costi di produzione soprattutto dei concimi azotati, sembra applicarsi a tutte le tipologie di fertilizzanti. Con decreto ad hoc, il Masaf definirà i criteri.

(A. Filippetti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994
Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/